

STATUTO

CASSA EDILE DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

COSTITUZIONE DELLA CASSA E SUA DENOMINAZIONE

In conformità agli articoli 34-62 del contratto collettivo nazionale di lavoro 24/7/59 ed agli articoli 6-7 del contratto provinciale integrativo 2/10/59, stipulati fra ANCE e Organizzazioni Sindacali; al contratto collettivo nazionale di lavoro 16/2/62 ed all'articolo 10 dell'integrativo provinciale 11/5/64, stipulati fra Associazioni Cooperative e Organizzazioni Sindacali; al contratto collettivo nazionale di lavoro 1/7/85 e ai contratti integrativi provinciali stipulati fra CNA-FNAE (oggi CNA-ASSOEDILI/ANSE), CONFARTIGIANATO e Organizzazioni Sindacali, è costituita ed è operante la Cassa Edile della Provincia di Ravenna che, nella stesura del presente Statuto, d'ora in poi verrà sempre chiamata semplicemente Cassa.

Lo statuto adottato il 1° Gennaio 1960, è stato modificato in data 1° Gennaio 1964, in data 1° agosto 1988 ed in data 1° marzo 1998.

A decorrere dal 10 Marzo 2016 entra in vigore il presente Statuto della Cassa della Provincia di Ravenna.

Art. 2

SEDE, FUNZIONI E DURATA

La Cassa ha la sua sede in Ravenna ed adempie alle proprie funzioni, quali sono indicate nel presente Statuto, a favore degli operai e apprendisti dipendenti da datori di lavoro o che prestano la loro opera presso Cooperative edili ed affini in qualità di soci o ausiliari o comunque dipendenti da qualsiasi impresa o da Enti che esercitano attività edilizia ed affine nel territorio della provincia di Ravenna nonché a favore degli operai che svolgono la loro attività fuori Provincia per conto di una impresa della Provincia di Ravenna ed ai quali venga praticato il trattamento previsto dai contratti e dagli accordi sindacali vigenti nella Provincia di Ravenna.

La durata della Cassa è indeterminata nel tempo, la sua liquidazione e le modificazioni statutarie sono normate rispettivamente dagli artt. 21 e 22 del presente statuto.

Art. 3

RAPPRESENTANZA E DOMICILIO LEGALE

La rappresentanza legale della Cassa spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Per quanto riguarda le assistenze ed i servizi gestiti dalla Cassa, tutti gli operai ad essa iscritti e le rispettive imprese eleggono domicilio legale presso la sede della Cassa medesima.

Art. 4

SCOPI

La Cassa, Ente non commerciale che svolge la propria attività senza fini di lucro, ha i seguenti scopi:

- a) amministrare a favore dei propri iscritti ogni contributo che le è attribuito con contratti collettivi di lavoro;
- b) corrispondere ai lavoratori iscritti la percentuale per gratifica natalizia;
- c) svolgere ogni forma di previdenza e di assistenza da deliberarsi dal Consiglio di Amministrazione compatibilmente con le possibilità di bilancio;
- d) certificare la regolarità contributiva delle imprese;
- e) provvedere ad ogni altro compito che le venga congiuntamente affidato dalle parti imprenditoriali e sindacali stipulanti.

Art. 5

SOCI ED ISCRITTI

Sono soci costitutori della Cassa le organizzazioni firmatarie degli accordi di cui all'art.1.

Sono iscritti alla Cassa tutti gli operai che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2 del presente Statuto.

Il rapporto di iscrizione presso la Cassa ha inizio dal giorno in cui l'operaio presta servizio alle dipendenze di una impresa che, in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro, provvede ad iscrivere i propri dipendenti alla Cassa.

Il rapporto di iscrizione cessa per i seguenti motivi:

- a) passaggio dell'iscritto alle dipendenze di una impresa esercente una attività diversa da quella indicata nell'art. 2;
- b) cessazione dell'attività lavorativa dell'iscritto;
- c) trasferimento dell'iscritto presso altre Casse Edili.

In quest'ultimo caso la Cassa Edile della Provincia di Ravenna riconoscerà al lavoratore tutti i diritti maturati nel periodo di iscrizione inviandone comunicazione all'altra Cassa Edile.

TITOLO II CONTRIBUTI E VERSAMENTI

Art. 6

CONTRIBUTI E VERSAMENTI ALLA CASSA

Ogni contributo dovuto dalle imprese e dagli operai iscritti alla Cassa è stabilito nei contratti collettivi di lavoro fra le rispettive Organizzazioni.

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa stabilisce le eventuali modalità di versamento, integrative di quelle contrattuali.

La quota di contributo a carico degli operai deve essere trattenuta dall'impresa sulla retribuzione relativa ad ogni singolo periodo di paga.

L'impresa è responsabile dell'esatto versamento della percentuale per gratifica natalizia che deve affluire alla Cassa, nonché del contributo paritetico, sia per la quota a suo carico, sia per la quota trattenuta o da trattenersi sulla retribuzione degli operai e degli altri contributi stabiliti dai C.C.N.L. e dai contratti integrativi provinciali.

Qualunque patto contrario è nullo.

Nei confronti delle imprese inadempienti alle norme predette, il Consiglio di Amministrazione della Cassa potrà adottare, nell'ambito della legge e del contratto, ogni provvedimento atto ad indurre le stesse agli adempimenti che competono loro.

Comunque per ogni ritardato versamento, che non può essere effettuato oltre un mese dal termine previsto dal contratto integrativo provinciale, l'impresa è tenuta a corrispondere una maggiorazione contributiva stabilita e deliberata dal Consiglio di Amministrazione della Cassa.

Art. 7

AMMINISTRAZIONE DEI CONTRIBUTI MODALITA' E CONDIZIONI DELLE PRESTAZIONI E DELL'ASSISTENZA

L'Amministrazione delle somme di cui all'articolo 4, nonché l'erogazione di qualsiasi assistenza sono effettuate in base a modalità e condizioni da stabilirsi dal Consiglio di Amministrazione, fermo restando il principio che possono fruire dell'assistenza soltanto gli operai iscritti alla Cassa relativamente ai quali risultano regolarmente versati i contributi di cui all'art. 6.

TITOLO III ORGANI DELLA CASSA

Art. 8

ORGANI DELLA CASSA

Sono organi della Cassa:

ORGANI AMMINISTRATIVI:

- Il Presidente
- Il Comitato di Presidenza
- Il Consiglio Generale
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Comitato Tecnico

ORGANI DI CONTROLLO:

- Il Collegio Sindacale
- La Società di Revisione

Art. 9

PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica due anni, salvo la facoltà di sostituzione di cui all'art. 13, lettera b) ed ha firma sociale.

Spetta al Presidente della Cassa di:

- Rappresentare la Cassa di fronte ai terzi e stare in giudizio;
- Promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio Generale e presiederne le adunanze;
- Promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze;
- Sovrintendere, di concerto con il Vice Presidente, alla applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto con il Vice Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto con il Vice Presidente, circa gli eventuali ricorsi presentati dagli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni vengono assolte dal Vice Presidente.

Art. 10

VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente della Cassa dura in carica due anni, salva la facoltà di sostituzione di cui all'articolo 13, lettera b).

Spetta al Vice Presidente di:

- sovrintendere, di concerto col Presidente, all'applicazione del presente Statuto;
- dare esecuzione, di concerto col Presidente, alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
- decidere, di concerto con il Presidente, circa gli eventuali ricorsi degli iscritti in ordine alle vertenze amministrative e disciplinari tra essi e la Cassa, sentito eventualmente il parere del Consiglio di Amministrazione.

Art. 11

COMITATO DI PRESIDENZA

a) Composizione

Il Comitato di Presidenza è composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dal Vice Presidente, nominato ai sensi dell'art. 13 del presente Statuto.

b) Compiti e funzioni

Il Comitato di Presidenza ha il compito di elaborare proposte ed organizzare la predisposizione e l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione inerenti le attività e finalità della Cassa.

Art. 12

CONSIGLIO GENERALE

Il Consiglio Generale è nominato in misura paritetica dalle Organizzazioni imprenditoriali e da quelle sindacali dei lavoratori.

a) Composizione

Il Consiglio Generale è composto di 24 membri nominati:

- n. 4 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Ravenna;
- n. 4 dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative rappresentanti rispettivamente la Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna settore Produzione e Lavoro, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, la ConfCooperative - Unione di Ravenna;
- n. 4 dalle Associazioni Artigiane Confartigianato / F.A.P.A.e C.N.A.;
- n. 12 dalle Organizzazioni Sindacali di parte operaia (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro.

b) Durata dell'incarico

I membri del Consiglio Generale durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni e alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio Generale nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) *Attribuzioni del Consiglio Generale*

Spetta al Consiglio Generale di:

- approvare il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo della Cassa, predisposti dal Consiglio di Amministrazione. Il bilancio così approvato sarà inviato alle Organizzazioni nazionali e territoriali, imprenditoriali e sindacali rappresentate, entro 30 giorni dalla sua approvazione;
- deliberare eventuali modifiche statutarie, a norma dell'art. 22 del presente Statuto.

d) *Convocazioni*

Il Consiglio Generale si riunisce ordinariamente due volte l'anno e straordinariamente ogni qual volta sia richiesto da almeno otto membri del Consiglio stesso o dal Presidente o da un Vice Presidente o dal Collegio Sindacale.

La convocazione del Consiglio Generale è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi dovranno contenere l'indicazione del luogo, giorno e ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Di norma un dipendente della Cassa partecipa alle riunioni e ne è il segretario.

e) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio Generale è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti.

Ciascun componente ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 13

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

a) *Composizione*

Il Consiglio di Amministrazione è composto di 18 membri nominati:

- n. 3 dall'Associazione degli Industriali, Sezione Edili, della Provincia di Ravenna;
- n. 3 dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative rappresentanti rispettivamente la Lega Provinciale delle Cooperative di Ravenna settore Produzione e Lavoro, l'Associazione Generale Cooperative Italiane, la ConfCooperative - Unione di Ravenna;
- n. 3 dalle Associazioni Artigiane Confartigianato / F.A.P.A. e C.N.A.;
- n. 9 dalle Organizzazioni Sindacali di parte operaia (Fe.N.E.A.L. - F.I.L.C.A. - F.I.L.L.E.A.) in misura paritetica fra loro.

Il Consiglio di Amministrazione elegge Presidente uno dei Consiglieri tra quelli nominati dalle Associazioni Imprenditoriali e Vice Presidente uno dei Consiglieri nominati dalle Organizzazioni di parte operaia, proposto dagli stessi.

b) *Durata dell'incarico*

I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica un biennio e possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni ed alle Organizzazioni che li hanno nominati di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del biennio.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della scadenza del biennio, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) *Gratuità delle cariche*

Tutte le cariche sono gratuite.

Ai componenti il Comitato di Presidenza ed agli altri membri del Consiglio di Amministrazione ed ai componenti del Comitato Tecnico potrà essere corrisposto un gettone di presenza da stabilirsi ogni anno dal Consiglio di Amministrazione.

d) *Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione*

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla amministrazione ed alla gestione della Cassa compiendo gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione:

- provvedere alla nomina dei componenti del Comitato Tecnico;
- deliberare ed approvare i regolamenti interni della Cassa;
- provvedere alla compilazione e proporre all'approvazione del Consiglio Generale i bilanci consuntivi e preventivi della Cassa;
- vigilare sul funzionamento di tutti i servizi della Cassa, sia tecnici che amministrativi, ed in particolar modo su quelli riguardanti la riscossione dei contributi;
- curare e promuovere l'impiego dei fondi della Cassa, a norma delle disposizioni contenute nel presente Statuto;
- promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari che ritiene convenienti per il buon funzionamento della Cassa;
- assumere e licenziare il personale della Cassa e regolarne il trattamento economico in conformità della legge e tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile.

e) *Convocazioni*

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al mese e, straordinariamente, ogni qualvolta sia richiesto da almeno un terzo dei membri del Consiglio o dal Presidente o dal Vice Presidente o dal Collegio dei Sindaci.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.

In caso di eccezionale urgenza, il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Gli avvisi devono contenere l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti da trattare.

Di norma un dipendente della Cassa partecipa alle riunioni e ne è il segretario.

f) *Deliberazioni*

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno i due terzi dei suoi componenti. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti.

Art. 14

COMITATO TECNICO

a) *Composizione*

Il Comitato Tecnico, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è composto di 6 (sei) membri designati rispettivamente: uno dall'Associazione degli Industriali, sezione Edili, uno dalle Associazioni Cooperative, uno dalle Associazioni Artigiane e 3 (tre) dalle Organizzazioni sindacali di parte operaia (uno FILLEA-CGIL, uno FENEAL-UIL e uno FILCA-CISL).

Il Comitato Tecnico nomina al suo interno il Presidente su indicazione congiunta della parte imprenditoriale.

b) *Durata*

I componenti del Comitato Tecnico durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

c) *Attribuzioni*

Al Comitato Tecnico compete:

- 1) esaminare ed interpretare gli accordi nazionali;
- 2) vagliare le proposte relative a nuove assistenze;
- 3) esaminare pratiche e assistenze, di competenza della Cassa, che presentano problematiche interpretative in rapporto alle disposizioni contrattuali e/o di legge;
- 4) verificare le posizioni contributive delle imprese.

Ad ogni riunione verranno verbalizzate le proposte ed i suggerimenti emersi e tale verbale verrà esposto al Consiglio di Amministrazione che provvederà ad avallare o a modificare quanto suggerito.

Il Comitato Tecnico si riunirà ogni qualvolta se ne presenti la necessità.

La convocazione del Comitato Tecnico è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione. In caso di eccezionale urgenza il termine per la convocazione potrà essere ridotto a 48 ore.

Art. 15

COLLEGIO DEI SINDACI

a) *Composizione*

Il Collegio dei Sindaci è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente uno dalle Associazioni imprenditoriali, uno dalle Organizzazioni Sindacali (dai Sindacati operai edili della Provincia di Ravenna) e uno, che ne è il Presidente, da tutte le Organizzazioni stipulanti e rappresentate in Consiglio, d'accordo o, in difetto di questo, dal Presidente del Tribunale di Ravenna.

Vengono, inoltre, designati due sindaci supplenti rispettivamente: uno dalle Associazioni Imprenditoriali e uno dalle Organizzazioni Sindacali.

b) *Durata*

I Sindaci, sia effettivi che supplenti, durano in carica due anni e possono essere riconfermati.

c) *Compensi*

Ai Sindaci è corrisposto un compenso annuo il cui ammontare viene fissato all'atto della loro nomina, per l'intera durata del loro ufficio, dal Consiglio di Amministrazione.

d) *Attribuzioni*

I Sindaci esercitano le funzioni ed hanno i doveri di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono riferire al Consiglio di Amministrazione le eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro mansioni.

Il Collegio dei Sindaci esamina i bilanci consuntivi della Cassa per controllarne la rispondenza nei registri contabili.

Esso si riunisce ordinariamente trimestralmente ed ogni qualvolta il Presidente del Collegio dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci effettivi partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Art. 16

SOCIETA' DI REVISIONE

La Cassa si avvale, attraverso formale contratto, dell'attività certificatoria e di controllo di Società di Revisione, iscritta all'Albo CONSOB, firmataria della convenzione nazionale con la CNCE.

**TITOLO IV
PATRIMONIO SOCIALE E BILANCI**

Art. 17

PATRIMONIO SOCIALE

Il patrimonio della Cassa è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che per acquisti, lasciti, donazioni o per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà della Cassa;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve e accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, entrano a far parte del patrimonio della Cassa, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge.

I capitali amministrati dalla Cassa possono essere impiegati in titoli dello Stato o garantiti dallo Stato e in titoli obbligazionari di primari emittenti italiani od esteri, anche attraverso la sottoscrizione di primari fondi comuni di investimento, nonché in beni immobili destinati alle funzioni sociali della Cassa, con le modalità ed i limiti indicati nell'apposito Regolamento.

Art. 18

ENTRATE

Le entrate della Cassa sono costituite:

- a) dall'ammontare dei contributi ad essa spettanti sia da parte delle imprese che da parte degli operai, di cui all'art. 6;
- b) dagli interessi attivi sui contributi anzidetti e sul fondo per gratifica natalizia;
- c) dagli interessi moratori compensativi per ritardati versamenti nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione;
- d) dalle somme incassate per lasciti, donazioni, elargizioni ed in genere per atti di liberalità;
- e) dalle altre somme che, per qualsiasi titolo, vengano in possesso della Cassa, previe, occorrendo, eventuali autorizzazioni di legge.

Art. 19

PRELEVAMENTI E SPESE

Ogni prelevamento di fondi ed ogni erogazione per qualsiasi titolo, ordinario e straordinario, dovranno essere giustificati dalla relativa documentazione e firmati dal Presidente e dal Vice Presidente.

Art. 20

ESERCIZI FINANZIARI E BILANCI

Gli esercizi finanziari della Cassa hanno inizio il 1° Ottobre di ogni anno e terminano il 30 Settembre dell'anno successivo.

Il bilancio consuntivo deve essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, e cioè entro il 31 marzo di ciascun anno.

Consequentemente esso deve essere messo a disposizione del Collegio dei Sindaci almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione in cui deve essere sottoposto all'approvazione del Consiglio Generale.

Entro il 31 marzo di ogni anno deve essere compilato ed approvato il bilancio preventivo.

Sia il bilancio consuntivo che quello preventivo devono inoltre, entro un mese dalla loro approvazione, essere inviati alle Organizzazioni stipulanti, accompagnati dalla relazione del Presidente della Cassa, da quella dei Sindaci e da quella della Società di Revisione.

Il bilancio consuntivo deve rispecchiare, in forma veritiera e corretta, i risultati del conto economico e dello stato patrimoniale; analogamente quello preventivo deve contenere una sufficiente esatta previsione delle entrate e delle spese dell'esercizio finanziario cui si riferisce.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE

Art. 21

LIQUIDAZIONE

La messa in liquidazione della Cassa è disposta su conforme deliberazione delle Organizzazioni stipulanti, ratificata dal Consiglio Generale della Cassa.

Dovrà operarsi la messa in liquidazione qualora la Cassa cessi da ogni attività per disposizione di legge o qualora essa venga a perdere per qualsiasi titolo o causa, la propria autonomia finanziaria o funzionale.

In entrambe le ipotesi le Organizzazioni predette provvederanno alla nomina di 6 liquidatori, dei quali uno nominato dall'Associazione Industriali, Sezione Edili, uno dalle Associazioni Provinciali delle Cooperative, uno dalle Associazioni Artigiane Confartigianato / FAPA e C.N.A. e tre dalle Organizzazioni Sindacali dei lavoratori in misura paritetica tra loro.

Trascorso un mese dalla messa in liquidazione, provvederà, in difetto, il Presidente del Tribunale di Ravenna.

Le anzidette Organizzazioni determinano, all'atto della messa in liquidazione della Cassa, i compiti dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

Il patrimonio netto risultante dai conti di chiusura della liquidazione dovrà essere devoluto a quelle istituzioni di assistenza, beneficenza e istruzione a favore della categoria edile che saranno indicate dalle Organizzazioni stesse.

In caso di disaccordo la devoluzione sarà effettuata dal Presidente del Tribunale, tenendo presente i suddetti scopi e sentito il parere delle Organizzazioni che hanno costituito la Cassa.

Art. 22

MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Le modifiche al presente Statuto derivano dalle pattuizioni tra le Organizzazioni stipulanti e sono deliberate dal Consiglio Generale a voti unanimi dei componenti.

Art. 23

NORMA DI RINVIO

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto valgono, in quanto applicabili, le norme di legge in vigore.